



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LOCANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI LOCANA AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021.

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di novembre alle ore 20:10, convocato ai sensi dell'art.2 del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.05.2022, è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PERUZZO CORNETTO MAURO	Sindaco	X	
GUGLIELMETTI MAURO	Vice Sindaco	X	
NOASCONE MAURO	Assessore	X	
BRUNO MATTIET GIOVANNI	Consigliere		X
NEGRO FRER ROSITA	Consigliere	X	
TUBEROSA EZIO	Consigliere	X	
BRUNO MATTIET LUCA	Consigliere		X
BLANCHETTI VINCENZO PIETRO	Consigliere	X	
NEGRO ROCASSIN DANIEL	Consigliere	X	
PEROTTI LUCIANO CARLO	Consigliere	X	
BERNARDO LUCA	Consigliere	X	
Totale		9	2

Partecipa alla seduta (articolo 107 comma 4 lettera a) TUEL) il Segretario Comunale **CARPINELLI Dott.ssa Pia**.

Il Signor **PERUZZO CORNETTO MAURO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE DAL COMUNE DI LOCANA AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175
E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

-delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

-delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

-nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

-per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

-per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

-il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29/09/2017 con deliberazione n. 26 del Consiglio Comunale;

la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2018 ad oggetto: “*Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da questo ente.*”

La delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/12/2019 ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Locana ai sensi del D.Lg. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. al 31 Dicembre 2018.*”

La delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09/12/2020 ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Locana ai sensi del D.Lg. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. al 31 Dicembre 2019.*”

La delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2021 ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Locana ai sensi del D.Lg. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. al 31 Dicembre 2020.*”

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015”

(comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto attualmente il Comune di Locana risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie alla data del 31/12/2021:

- S.M.A.T. TORINO S.P.A. per lo 0,00002%;
- IREN SPA per lo 0,00003918%;
- GAL VALLI DEL CANAVESE;

Considerato che l'ente nel corso del 2021 ha proceduto a dismettere la seguente partecipata cedendo le quote in suo possesso a favore del Comune di Leini: PROVANA SPA – Società in liquidazione e la società Provana calore che è una partecipata indiretta della Provana Spa ;

Ritenuto di dover mantenere le seguenti partecipate al 31 dicembre 2021: S.M.A.T. TORINO SPA e IREN SPA;

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'Ufficio Amministrativo ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2022 delle partecipate detenute al 31.12.2021** allegato alla presente (**Allegato A**);

RILEVATO che sulla presente delibera è stato acquisito parere favorevole del Revisore dei Conti;

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Con votazione palese, avvenuta per appello nominale, avente il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 9 , Consiglieri votanti n. 9, voti favorevoli n.9 ;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione anno 2022 delle partecipate detenute al 31.12.2021** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3. di dare atto che il Comune ha dismesso la partecipata PROVANA SPA – Società in liquidazione e la società Provana calore che è una partecipata indiretta della Provana Spa nell'anno 2021, e intende mantenere le seguenti partecipate (S.M.A.T. TORINO SPA e IREN SPA e GAL VALLI DEL CANAVESE) nel pieno rispetto del Dlgs 175/2016;
4. Di dare atto che la presente delibera sarà inserita in BDAP.

Con votazione avvenuta per appello nominale contestualmente alla votazione della delibera e avente il medesimo esito, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente

PERUZZO CORNETTO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

CARPINELLI Dott.ssa Pia